

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1680 del 01/06/2016
Oggetto	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA IN LOCALITÀ GHIARA, DEL COMUNE DI FONTANELLATO (PR) AD USO INDUSTRIALE, ANTINCENDIO E IRRIGUO - PROC. PRPPA0198
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1722 del 01/06/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno uno GIUGNO 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO:

**SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO-
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA IN
LOCALITÀ GHIARA, DEL COMUNE DI FONTANELLATO (PR) AD USO
INDUSTRIALE, ANTINCENDIO E IRRIGUO- PROC. PRPPA0198**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 276/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del

1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 16800 del 23/12/2011, è stata rilasciata alla società Boschi Foods & Beverages la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 7 pozzi esistenti ubicati in località Ghiara del Comune di Fontanellato per un volume massimo complessivo di 2.600.000 mc/anno per uso industriale e 10.000 mc/anno per uso irriguo, con una portata massima istantanea di 405 l/s e con una portata media di 300 l/s per uso industriale e portate massime istantanee di 10 l/s per uso antincendio e 14 l/s per uso irriguo;
- che la suddetta istanza è stata soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/1999 e ss.mm. e ii. Che ha avuto esito positivo;
- che con determinazione n. 919 del 31/01/2012 mediante cambio di titolarità è stata riconosciuta la Società Cooperativa Agricola Consorzio Casalasco del Pomodoro Codice Fiscale e P.IVA 00325250199 titolare della concessione di derivazione di cui al punto precedente.

Preso atto:

- dell'istanza di rinnovo della concessione presentata dalla Società Cooperativa Agricola Consorzio Casalasco del Pomodoro S.c.a.r.l. in data 10/11/2015 e acquisita agli atti con prot. PG.2015.0835743;

- che tale prelievo è ascrivibile alla tipologia delle grandi derivazioni ai sensi dell'art.6 del R.D. 1775 del 1933;
- è necessario accertare la compatibilità dell'utenza di cui si chiede rinnovo con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali adottati con le deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015, ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015;
- che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che la richiesta di rinnovo non presenta variazioni rispetto a quanto già concesso con la citata determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Po n. 16800 del 23/12/2011, ovvero che il prelievo di acqua sotterranea da derivarsi è effettuato:

a) mediante 7 pozzi ubicati su terreno di proprietà aziendale presso Ghiara di Fontanellato di cui di seguito sono riportati i dati di ubicazione:

Pozzo	Dati catastali		Coordinate U.T.M.	
	Foglio	Mappale	N	E
Pozzo 1	30	230	970476	593751
Pozzo 2 nuovo	30	230	970436	593798
Pozzo 3	30	230	970458	593825
Pozzo 4	37	100	970431	593680
Pozzo 5	37	214	970311	593742
Pozzo 6	37	72	969880	593797
Pozzo 7	31	75	970603	544091

b) l'acqua prelevata è utilizzata per uso industriale, antincendio e irriguo, a servizio dello stabilimento sito in Ghiara di Fontanellato, nel Comune di Fontanellato;

c) la portata complessiva massima derivabile è pari a 405 l/s per uso industriale, 10 l/s per uso antincendio e 14 l/s per uso irriguo;

d) il quantitativo massimo di prelievo è pari a 2.600.000 mc/anno per uso industriale e 10.000 mc/anno per uso irriguo.

Dato atto:

- che il punto 8.9 dell'art.8 del disciplinare di concessione della determinazione n. 16800 del 23/12/2011 prevede che il rinnovo della concessione sia subordinato alla messa in atto degli interventi tesi al risparmio e riciclo della risorsa programmati e dichiarati nel SIA, nonché della valutazione e verifica di fattibilità di ulteriori misure di risparmio, quali ad esempio

quella dell'utilizzo delle acque di scarico del depuratore a scopo irriguo, che dovranno essere tali da comportare una significativa riduzione dei prelievi attuali.

Preso atto:

- dalle integrazioni inoltrate dalla Società, contenenti una relazione tecnica nella quale sono illustrate le misure di risparmio della risorsa idrica adottate e quelle future, che consistono nella installazione di torri di raffreddamento che consentono di risparmiare rilevanti quantitativi d'acqua nonostante la società abbia incrementato la produzione.

Dato atto:

- che il punto 8.2 dell'articolo 8 del disciplinare di concessione della determinazione n. 16800 del 23/12/2011 prevedeva entro dodici mesi dal rilascio della concessione il rifacimento del pozzo e sistemazione delle teste pozzo;
- che la prescrizione di cui al punto precedente, con riferimento al rifacimento del pozzo 4 non è stata portata a termine dalla società;
- che con nota acquisita agli atti con PG.2016.0220165 la società Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. Agr. Coop. ha fatto domanda di variante non sostanziale per la riperforazione del pozzo denominato "Pozzo 4" ad uso industriale regolarmente concesso;
- che l'intervento di cui al punto precedente si ritiene necessario in quanto il Pozzo 4 presenta condizioni manutentive-strutturali alquanto precarie, già evidenziatesi nel corso dello studio di VIA, redatto nel 2008, propedeutico al rilascio della concessione, ulteriormente peggiorate tali da limitarne e successivamente impedirne l'uso;
- che nella nota allegata alla richiesta di cui al punto precedente si precisa che:
 - le videoispezioni eseguite nell'aprile 2007, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale a supporto della richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite pozzi, avevano già evidenziato, oltre ad un importantissimo stato di incrostazione, numerosi piccoli buchi passanti e diverse lacerazioni fra cui la maggiore a circa 68 metri di profondità che hanno precluso il progetto di interventi manutentivi volti al recupero consigliandone la sostituzione;
 - l'attivazione degli emungimenti limitata al solo periodo di campagna estiva di lavorazione del pomodoro, sebbene a portate medie orarie piuttosto elevate comprese fra 60 e 70 l/sec, ha di fatto ridotto, in passato, il rischio di collasso dell'opera; tali portate, però, sono state drasticamente abbassate nella campagna 2015 fino a circa 20 l/sec causa elevato trasporto solido in occasione delle prime attivazioni estive sino ad impedirne l'utilizzo;

- che tale situazione può essere ricondotta ad un drastico peggioramento dello stato manutentivo del casing, già compromesso nel 2008;
- che lo stato manutentivo dell'opera, compromessa già all'epoca della videoispezione del 2007 al punto tale da evitare interventi manutentivi, associato alla riduzione di portata causa trasporto solido nell'estate 2015, rende di fatto inadeguato il pozzo a fornire il contributo idrico necessario al comparto aziendale, in particolare in previsione della campagna stagionale estiva;
- che il nuovo pozzo verrà realizzato nelle vicinanze di quello da sostituire e sarà ubicato nel NCT del Comune di Fontanellato, Foglio n. 37 - Mappale n. 100 e avrà le seguenti coordinate UTM*RER (da confermarsi nella relazione tecnica di fine lavori): N: 970422 - E: 593675;
- che l'area sulla quale si prevede la riperforazione del pozzo, in riferimento alla vincolistica di PTA (Tavola 15, Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali), non interessa aree di rispetto e/ o protezione di pozzi acquedottistici nè areali di tutela o rispetto di fontanili;
- la perforazione del nuovo pozzo sarà spinta ad una profondità massima prevedibile di circa 85 metri da p.c., per analogia con quella originaria e con i pozzi limitrofi, funzionale ad intercettare i medesimi livelli acquiferi localizzati nei Complessi Acquiferi A1 inf, A2, A3+A4 oltreché la porzione sommitale del Gruppo Acquifero B;
- la perforazione verrà effettuata secondo le norme e le cautele prescritte dalle normative vigenti, in maniera da non arrecare effetti negativi alle falde presenti nel sottosuolo, né pericolo di inquinamenti;
- che, nello specifico, la realizzazione del pozzo sarà effettuata mediante sistema a distruzione di nucleo a circolazione con fanghi bentonici, con diametro di perforazione DN maggiore uguale a 900 mm;
- che in fase di avanzamento iniziale verrà infisso un tubo guida di DN maggiore o uguale 900 mm fino ad una profondità tale da immergersi nell'orizzonte argilloso al di sotto del primo livello ghiaioso previsto fra p.c. E 10 m di profondità; tale situazione è tesa ad evitare la dispersione dei fanghi bentonici nel primo livello ghiaioso citato durante tutta la durata della perforazione;
- che trattandosi di pozzo industriale ad uso alimentare dovrà essere realizzato mediante casing in acciaio inox AISI 304 L, con verghe saldate testa a testa, diametro esterno 508 mm, spessore 7,0 mm;
- che si prevede l'utilizzo di n° 2 vasche di stoccaggio in serie di cui la prima a servizio del ricircolo dei fanghi di perforazione e la seconda come vasca di decantazione prima del loro smaltimento nella rete fognaria afferente al depuratore aziendale;

- che una volta terminata la fase di perforazione dovrà essere eseguito un accurato lavaggio del pozzo al fine di asportare eventuali residui solidi dovuti alla perforazione stessa, e successivamente una corretta procedura di spurgo;
 - che una volta terminate le operazioni sopra descritte per la realizzazione completa del pozzo, andrà effettuata una prova di pozzo, con cinque gradini di portata, volta ad ottenere informazioni circa l'efficienza idraulica del pozzo stesso;
 - che la ditta incaricata dovrà comunque essere attrezzata a controllare possibili venute di gas;
 - il materiale di risulta della perforazione dovrà essere gestito in conformità alle normative vigenti e a quanto disposto dal Servizio istruttore in fase di autorizzazione alla perforazione;
- che nella nota allegata alla richiesta di riperforazione si comunica la previsione di attività manutentive sul "Pozzo 2" finalizzate a migliorarne l'efficienza che si riportano di seguito:
- estrazione impianto di sollevamento esistente con verifica dello stato di manutenzione e conservazione della colonna residente;
 - esecuzione videoispezione iniziale per verifica stato manutentivo del casing;
 - pulizia camicia pozzo attraverso una prima azione di tipo meccanico tramite spazzolatura (spazzola con setole in nylon) e Jetting tool accoppiato ad alta pressione (150 bar - 125 l/min), seguito da intervento tramite Hydropulse, attraverso l'immissione pulsante di porzioni di gas ad alta pressione (aria compressa - 150 bar) per favorire il distacco delle scorie fini, della sporcizia, delle impurità, presenti nel filtro, nel drenaggio e nella falda stessa;
 - attività di spurgo tramite air-lift per rimozione dei residui presenti a seguito delle fasi di pulizia precedenti all'interno ed a fondo pozzo ed eventuale sanificazione;
 - videoispezione finale per verifica risultati attività svolte;
 - prova di portata a gradini per valutazione grado di efficienza rispetto allo storico disponibile.

Ritenuto:

- di rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Cooperativa Agricola Consorzio Casalasco del Pomodoro Codice Fiscale e P.IVA 00325250199, la concessione a derivare acque pubbliche sotterranee mediante campo pozzi ad uso industriale, antincendio e irriguo;
- che l'intervento di riperforazione del pozzo 4, configurandosi come variante non sostanziale ai sensi dell'art. 31 del RR 41/2001, possa essere autorizzato;

- di autorizzare la società a procedere alle operazioni di manutenzione del "Pozzo 2";
- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2025;
- di dare atto che l'Amministrazione regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- di fissare il valore del canone relativo all'annualità 2016, rispettivamente in euro 13.312,01 dando atto che lo stesso è già stato corrisposto dall'istante;
- di stabilire che il deposito cauzionale è fissato in euro 13.312,01, dando atto che l'istante ha versato una somma pari a 744,78 quale aggiornamento del deposito cauzionale già versato in occasione del rilascio di rinnovo con determina n. 16800 del 23/12/2011 pari a euro 12.567,23;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria è stato versato dall'istante;
- di dare atto che la concessione dovrà essere esercitata secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare che è parte integrante del presente atto.

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

- di rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Cooperativa Agricola Consorzio Casalasco del Pomodoro Codice Fiscale e P.IVA 00325250199, con sede in Strada provinciale n° 32 - 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (CR), la concessione a derivare acque pubbliche sotterranee mediante campo pozzi, per lo stabilimento di Fontanellato, in località Ghiara, del Comune di Fontanellato (PR) ad uso industriale, antincendio e irriguo;
- di confermare la quantità di acqua prelevabile pari alla portata complessiva massima derivabile di 405 l/s per uso industriale, 10 l/s per uso antincendio e 14 l/s per uso irriguo;
- di confermare il quantitativo massimo di prelievo pari a 2.600.000 (0,87 MOD) mc/anno per uso industriale e 10.000 mc/anno per uso irriguo;
- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31.12.2025;
- di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- di dare atto:
 - fissare il valore del canone relativo all'anno 2016, rispettivamente in euro 13.312,01 dando atto che lo stesso è già stato corrisposto dall'istante;
 - di stabilire in euro 744,78 l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale, quale aggiornamento della somma già

- versata e pari a euro 12.567,23 in occasione del rilascio della concessione con determina n. 16800 del 23/12/2011, dando atto che è già stato versato dall'istante;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria è stato versato dall'istante;
 - che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dall'annualità 2016 il canone è dovuto per anno solare e va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce;
- di dare atto che le somme versate sono introitate nei seguenti capitoli delle Entrate del Bilancio Regionale:
- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a € 200,00 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto, che sarà inviato in tre copie conformi all'originale informatico, di cui uno dovrà essere restituito a questo Servizio e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'Imposta di Registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministro delle Finanze n. 126 del 15.5.1998;
- di autorizzare la società a procedere alla riperforazione del "Pozzo 4 " secondo quanto esplicito nel disciplinare parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la società a procedere con le operazioni di manutenzione riguardanti il "Pozzo 2" finalizzate a migliorarne l'efficienza secondo quanto esplicito nel disciplinare parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la concessione dovrà essere esercitata secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare che è parte integrante del presente atto;
- di dare atto, che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bagni e che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- di dare atto che secondo quanto previsto dal Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di notificare il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC);
- di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche
Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, antincendio e irriguo, rilasciata alla Società Cooperativa Agricola Consorzio Casalasco del Pomodoro, Codice Fiscale e P.IVA 00325250199, con sede in Strada provinciale n° 32 - 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (CR), per lo stabilimento di Fontanellato, in località Ghiara, del Comune di Fontanellato (PR).

Art. 1

Quantità dell'acqua da derivare, modalità di esercizio della derivazione e destinazione d'uso della stessa

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito:

- nella portata massima di 405 l/s e nella portata media di 300 l/s corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 2.600.000 mc (0,87 MOD);
- nella portata massima di 10 l/sec per uso antincendio;
- nella portata massima di 14 l/s per uso irriguo per un volume complessivo annuo di 10.000 mc.

La risorsa derivata potrà essere utilizzata per uso industriale, antincendio e irriguo a servizio dello stabilimento di Fontanellato sito in località Ghiara, nel Comune di Fontanellato.

Art. 2 Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione

Il prelievo di acqua sotterranea avviene mediante 7 pozzi ubicati su terreno di proprietà aziendale presso Ghiara di Fontanellato di cui di seguito sono riportati i dati di ubicazione:

Pozzo	Dati catastali		Coordinate U.T.M.	
	Foglio	Mappale	N	E
Pozzo 1	30	230	970476	593751
Pozzo 2 nuovo	30	230	970436	593798
Pozzo 3	30	230	970458	593825
Pozzo 4 nuovo	37	100	970422	593675
Pozzo 5	37	214	970311	593742
Pozzo 6	37	72	969880	593797
Pozzo 7	31	75	970603	544091

I pozzi oggetto del rinnovo di concessione presentano le

caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Pozzo	Diametro (m)	Profondità pozzo (m)	Potenza pompa (kW)	Fenestratura	Portata massima (l/s)	Portata media (l/s)	Uso
Pozzo 1	300	39,6	22,5	28-fondo	25	20	Industriale
Pozzo 2 nuovo	400	75	45	30-40; 42-45; 50-55; 57-60; 68,8-71,8	70	60	Industriale
Pozzo 3	400/350	99,8	45	30-38; 39,9-43,6; 49,3-61,2; 66,9-69,1; 78,8-79,9; 97,8-99,1	70	60	Industriale
Pozzo 4 nuovo					120	70	Industriale
Pozzo 5	500	81	75	34-37; 43-56; 62,75	120	90	Industriale
Pozzo 6	273	40	8,2		10		Antincendio
Pozzo 7	120	18	28		14		Irriguo

Art. 3 Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2025.

3.2 E' facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 4 Rinnovo della concessione

4.1 Il concessionario, qualora abbia interesse a proseguire il prelievo, deve presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Art. 5 Canone della concessione

5.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni e stabilito che l'aggiornamento degli importi viene effettuato con cadenza triennale dalla Giunta Regionale, tenuto conto del tasso d'inflazione programmata

e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il canone è corrisposto per una portata massima di moduli 0,87 corrispondenti ad un volume complessivo annuo di mc 2.600.000 per uso industriale; per una portata massima di 14 l/s per complessivi 10.000 mc/anno per uso irriguo; per una portata massima di 10 l/s, per uso antincendio.

5.2 Il concessionario è tenuto, dall'annualità 2016, a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.3 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

5.4 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

Art. 6 Deposito cauzionale

6.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999, dando atto che per il medesimo è già stato versato l'importo di euro 12.567,23, in costanza del rilascio della concessione n. 16800 del 23/12/2011, ed in occasione del rinnovo è stata effettuata la necessaria integrazione di euro 744,78.

6.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Art. 7 Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione

7.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza

della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

7.3 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

7.4 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

7.5 Cessazione dell'utenza - Alla cessazione dell'utenza i pozzi non potranno essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità concedente la cessazione d'uso della risorsa entro tre mesi dalla dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non laterali comprometta la qualità ed il regime dell'acquifero. Salvo non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, la rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente. L'amministrazione concedente può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo degli stessi attraverso la rimozione delle pompe di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi, controllabili dal Servizio competente.

7.6 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

7.7 Dispositivi di misurazione - Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, a sua cura e spese, è tenuto alla misurazione dei prelievi effettuati (volumi annui e portate istantanee) installando idonei strumenti di misurazione e ad assicurarne il regolare stato di funzionamento. I dati così registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno all'Arpa, Direzione Tecnica Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

7.9 Altre prescrizioni

7.9.1 Riperforazione "Pozzo 4"

Le operazioni di riperforazione del "pozzo 4" dovranno essere seguite rispettando le seguenti prescrizioni.

1.Ubicazione e caratteristiche della perforazione

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Fontanellato;
- dati catastali: Foglio 37, Mappale 100 del N.C.T. Del Comune di Fontanellato, con coordinate UTM*32 N 970422 - E 593675

1.2 - Caratteristiche tecniche:

- il pozzo dovrà avere caratteristiche costruttive e di emungimento identiche al pozzo in via di sostituzione e la perforazione dovrà essere eseguita nelle vicinanze del pozzo sostituito;
- i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al successivo punto 2.
- il condizionamento definitivo del pozzo potrà essere effettuato solo a seguito di apposita disposizione scritta da parte del Servizio istruttore che ne determini le caratteristiche tecniche definitive (profondità, diametro, posizionamento dei tratti filtranti);

1.3 Si anticipa sin da ora l'obbligo di installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume d'acqua derivata.

1.4 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

2.Comunicazione inizio lavori

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare, dovrà comunicare tramite lettera all' Arpa, Direzione Tecnica, e/o via e-mail all'indirizzo amalavasi@regione.emilia-romagna.it, con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;
- per i pozzi con portata massima superiore a 5 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio l'esito della ricerca corredata da una relazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico incaricato della direzione della

ricerca medesima, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- l'esito delle eventuali prove di pozzo;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, le quote delle fenestrate;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
- la scheda tecnica fornita dal Servizio.

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio>

3. Prescrizioni tecnico esecutive

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nel presente atto, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo l'ARPAE SAC - Parma per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo

spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione sino al tetto della falda captata o messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite nell'intercapedine tra il foro e il tubo del pozzo, per evitare il diffondersi d'eventuali inquinanti provenienti dalla superficie e che il pozzo non metta in comunicazione fra di loro le falde attraversate;
- il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

3.4 I materiali di rifiuto provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del DM LLPP 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.6 Il pozzo esistente da sostituire dovrà essere adeguatamente chiuso con ripristino completo dei luoghi in modo da escludere qualsiasi possibilità di inquinamento delle acque sotterranee, secondo le modalità di seguito impartite sotto il controllo dell'amministrazione in fase esecutiva:

- estrazione dei manufatti di emungimento (pompa, colonna di emungimento ed accessori);
- se vi sono ostruzioni queste devono essere eliminate, l'eventuale camicia deve essere rimossa o forata per assicurare anche il riempimento di ogni cavità della camicia o del terreno;
- riempimento dei pozzi con materiale impermeabile mediante iniezione dal fondo fino a piano campagna;
- realizzazione di uno strato di almeno $h = 2$ m di argilla nel tratto superiore dei pozzi;

- realizzazione di una soletta superficiale in cemento.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo avviso scritto della data di esecuzione degli stessi, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni all'ARPAE, Direzione Tecnica;

4. Termini

4.1 Il periodo entro il quale effettuare la sostituzione del "pozzo 4" con il nuovo pozzo, è accordato per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del RR n. 41/2001.

Qualora le operazioni di cementazione del "pozzo 4" non possano essere eseguite almeno 60 gg prima dell'inizio della campagna estiva del pomodoro, dovranno essere rinviate al termine della campagna stessa al fine di escludere possibili potenziali fenomeni di migrazione nell'acquifero della miscela cementizia.

4.2 Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di chiusura del pozzo n. 4, il concessionario dovrà ricevere

4.2 L'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del RR n. 41/2001.

5. Osservanza di leggi e regolamenti

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo quanto stabilito dal DLgs 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

5.3 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo

l'Amministrazione Regionale.

5.4 Copia del presente atto dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.6 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

6. Sanzioni

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla L 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione alla perforazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del RR 41/2001).

7.9.2 Operazioni di manutenzione "Pozzo 2"

L'attività manutentiva del "Pozzo 2" dovrà prevedere la realizzazione delle seguenti attività:

- estrazione impianto di sollevamento esistente con verifica dello stato di manutenzione e conservazione della colonna residente;
- esecuzione videoispezione iniziale per verifica stato manutentivo del casing;
- pulizia camicia pozzo attraverso una prima azione di tipo meccanico tramite spazzolatura (spazzola con setole in nylon) e Jetting tool accoppiato ad alta pressione (150 bar - 125 l/min), seguito da intervento tramite Hydropulse, attraverso l'immissione pulsante di porzioni di gas ad alta pressione (aria compressa - 150 bar) per favorire il distacco delle scorie fini, della sporcizia, delle impurità, presenti nel filtro, nel drenaggio e nella falda stessa;
- attività di spurgo tramite air-lift per rimozione dei residui presenti a seguito delle fasi di pulizia precedenti all'interno

ed a fondo pozzo ed eventuale sanificazione;

- videoispezione finale per verifica risultati attività svolte;
- prova di portata a gradini per valutazione grado di efficienza rispetto allo storico disponibile.

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare, dovrà comunicare tramite lettera all' Arpa, Direzione Tecnica, e/o via e-mail all'indirizzo amalavasi@regione.emilia-romagna.it, con un anticipo di almeno 10 gg della data di esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto _____, rappresentante legale della Società Cooperativa Agricola Consorzio Casalasco del Pomodoro, presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.